

NORME CONTRATTUALI

PARTE GENERALE

Art. 1 - Ambito di applicazione

1.1. Le disposizioni contenute in questa Parte Generale si applicano - salvo che sia diversamente previsto - ai servizi "FIDEURAM SuperScalper Marginazione" disciplinato nella Parte A e "FIDEURAM SuperScalper Short Selling e Prestito Titoli" disciplinato nella Parte B.

Art. 2 - Dichiarazioni preliminari

2.1. Il Cliente dà atto che la Banca lo ha compiutamente informato che nel caso di conclusione del presente Contratto a distanza e qualora egli sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo l'efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificare il motivo, mediante comunicazione scritta che può essere inviata alla Banca anche tramite lettera raccomandata a/r secondo le modalità indicate nell'art. 4 delle Norme Contrattuali.

2.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'operatività posta in essere dal Cliente in base alle pattuizioni della Parte A e della Parte B del presente Contratto avviene solo ed esclusivamente su iniziativa del Cliente restando escluso lo svolgimento da parte della Banca di qualsivoglia attività di consulenza.

2.3. Il Cliente dà atto: (i) di essere consapevole dell'alta rischiosità dell'operatività disciplinata nelle Parti A e B del presente Contratto secondo quanto meglio specificato nelle successive Parti A e B; (ii) di essere consapevole dell'alto livello di esperienza e conoscenza dei mercati finanziari che sono necessari per porre in essere l'operatività disciplinata nelle successive Parti A e B di questo Contratto e di aver consapevolmente rappresentato alla Banca di avere adeguata conoscenza ed esperienza dell'operatività sui mercati finanziari e dei rischi ad essa connessi; (iii) di essere consapevole che l'assunzione di posizioni comporta per lui la necessità di monitorare nel continuo l'andamento delle sue posizioni per far fronte autonomamente alla eventuale integrazione dei margini richiesti; (iv) di essere consapevole che il monitoraggio nel continuo delle posizioni deve avvenire esclusivamente a sua cura sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente fornitigli dalla Banca in via automatica sulla piattaforma informatica; (v) di essere consapevole che la Banca nel caso di mancata integrazione via autonoma da parte del Cliente dei margini di garanzia richiesti può provvedere di propria iniziativa e senza preavviso alla chiusura delle posizioni in essere; (vi) di essere consapevole che la Banca nel caso di particolari situazioni di mercato può imporre, anche alla luce di provvedimenti assunti dall'Autorità di Vigilanza, dai Mercati e dalle Casse di Compensazione e Garanzia restrizioni alla normale operatività secondo quanto più specificamente indicato nelle successive Parti A e B del presente Contratto; (vii) di essere consapevole del conflitto di interessi implicito nel servizio qui disciplinato, che implica la concessione di un finanziamento per l'esecuzione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari la cui remunerazione per la Banca è specificata nella relativa Parte economica, nonché del fatto che la Banca ha adottato una politica volta ad evitare che i conflitti di interesse possano incidere negativamente sui suoi interessi (resta naturalmente fermo che, nei ipotesi in cui le misure di prevenzione o gestione dei conflitti previste dalla politica della Banca non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto della natura del conflitto di interessi e delle sue scelte, nonché della circostanza che le misure adottate dalla Banca per prevenire e gestire i conflitti d'interessi non sono sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del Cliente).

Art. 3 - Modifiche unilaterali delle condizioni

3.1. Ai sensi dell'art. 118 del TUB e dell'art. 33 del Codice del Consumo, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, i tassi e ogni altra condizione economica o normativa del presente Contratto. Le relative comunicazioni saranno validamente effettuate dalla Banca al cliente con le modalità di cui al successivo art. 4 ed entrano in vigore con la decorrenza ivi indicata. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al cliente secondo modalità contenute in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo di due mesi.

3.2. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di Contratto ai sensi del comma che precede, il cliente ha diritto di recedere dal medesimo Contratto, senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate, entro la data prevista per l'applicazione delle variazioni comunicate. Qualora il cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.

3.3. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti, non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 4 - Modalità di invio comunicazioni

4.1. Salvi i casi in cui il presente Contratto preveda avvisi generalizzati tramite i servizi online della Banca, tutte le comunicazioni previste dalle presenti pattuizioni contrattuali potranno essere trasmesse ai rispettivi indirizzi delle parti.

In particolare, la Banca trasmette le proprie comunicazioni all'indirizzo comunicato dal Cliente all'apertura del Contratto, ovvero ai successivi indirizzi comunicati dal Cliente alla Banca.

Art. 5 - Sospensione e abolizione dei servizi

5.1. La Banca in qualsiasi momento può imporre restrizioni ulteriori rispetto a quelle ordinariamente previste, sospendere o abolire il Servizio dandone preavviso, ove possibile, per gravi ragioni connesse all'efficienza e sicurezza dei servizi e/o eccezionali eventi di mercato.

Art. 6 - Rinvio

6.1. Per quanto non espressamente indicato in questo Contratto, si applicherà la disciplina del Conto Trading (con specifico riferimento al pagamento di interessi e spese) e la disciplina del Contratto di collocamento. Resta fermo che gli interessi contabilizzati vengono considerati ai fini del calcolo dei limiti operativi all'assunzione di posizioni da parte del Cliente previsti in questo Contratto.

6.2. La cessazione per qualsivoglia ragione dei Servizi disciplinati nella Parte A comporta, a sua volta, la cessazione dei Servizi disciplinati nella Parte B e viceversa. La cessazione del rapporto qui disciplinato non comporta la cessazione dei rapporti disciplinati nel Conto Trading e nel Contratto di Collocamento. La cessazione dei rapporti disciplinati nel Conto Trading o nel Contratto di Collocamento comporta la cessazione automatica anche del presente rapporto.

PARTE A - FIDEURAM SUPERSCALPER MARGINAZIONE

Art. 1 - Definizioni

In questa Parte A, si intende per:

- "Banca": FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.;
- "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziaria);
- "Regolamento Consob": il Regolamento Consob in materia di intermediari di cui alla Delibera n. 20577 del 15.02.2018 e successive modifiche o integrazioni;
- "Operazioni di acquisto allo scoperto intraday": le operazioni di acquisto di titoli eseguite dal cliente in assenza di disponibilità liquide sul proprio conto corrente sufficienti per il regolamento delle operazioni medesime pareggiate con operazioni di vendita eseguite nel corso della medesima giornata di borsa di esecuzione delle operazioni di acquisto;
- "Operazioni di acquisto allo scoperto overnight": le operazioni di acquisto di titoli eseguite dal cliente in assenza di disponibilità liquide sul proprio conto corrente sufficienti per il regolamento delle operazioni medesime non pareggiate con operazioni di vendita eseguite nel corso della medesima giornata di borsa di esecuzione delle operazioni di acquisto;
- "operazione di copertura della posizione" / "copertura della posizione aperta": operazione di vendita che consente al cliente di pareggiare l'operazione di acquisto effettuata in assenza delle disponibilità liquide sul proprio conto corrente sufficienti per il regolamento dell'operazione di acquisto;
- "Margini di garanzia": valori (liquidità e/o strumenti finanziari) vincolati dal cliente a garanzia dell'operatività disciplinata in questo accordo.

Art. 2 - Dichiarazioni preliminari

2.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale delle disposizioni di cui alla presente Parte A.

2.2. Il Cliente dà atto di essere a conoscenza dei rischi impliciti nell'esecuzione di operazioni di acquisto allo scoperto. In particolare, il Cliente dà atto che la Banca lo ha esplicitamente avvertito che la chiusura delle operazioni può avvenire a condizioni particolarmente gravose sia quando esse abbiano ad oggetto strumenti finanziari a diffusione limitata, sia quando si determinino situazioni di instabilità dei mercati finanziari. Il Cliente dà altresì atto che la Banca lo ha esplicitamente avvertito che la chiusura delle operazioni può divenire difficoltosa nel caso in cui si verificino disfunzioni nel funzionamento dei sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni e/o dei sistemi elettronici di negoziazione, secondo quanto più diffusamente descritto nell'informativa pre-contrattuale allegata al Conto trading e al Contratto di Collocamento.

2.3. Il Cliente prende atto che l'esecuzione di operazioni di acquisto allo scoperto potrà avvenire solo ed esclusivamente previa concessione da parte della Banca di apposito affidamento nella forma tecnica dell'apertura di credito disciplinata nei successivi articoli 4, 5 e 6 della presente Parte A.

2.4. Il Cliente prende atto, altresì, che la vigenza delle pattuizioni relative all'esecuzione di operazioni di acquisto allo scoperto è subordinata alla durata e al permanere delle condizioni di efficacia dell'affidamento disciplinato in questa Parte A.

2.5. Le parti si danno reciprocamente atto che l'apertura di credito di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6 costituisce, ai sensi dell'Allegato I, sez. B, n. 2 del TUF, servizio accessorio di concessione di finanziamento al Cliente per consentirgli di effettuare operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca.

Art. 3 - Operazioni di acquisto allo scoperto

3.1. Le operazioni di acquisto allo scoperto disciplinate nelle prescrizioni contrattuali di questa Parte A possono protrarsi per più giornate di borsa aperta (overnight) ovvero per una sola giornata di borsa aperta e possono avere ad oggetto esclusivamente gli strumenti finanziari specificamente indicati in apposita sezione nell'ambito dei servizi online della Banca.

3.2. Gli strumenti finanziari ammessi alla marginazione sono suddivisi in diversi

gruppi. La Banca assegna a ciascun strumento finanziario uno specifico livello di leva finanziaria, a cui è associato, a sua volta, un determinato margine di garanzia. Il livello di leva e del margine di garanzia richiesto per ciascuno strumento finanziario vengono resi noti tempo per tempo attraverso i servizi online della Banca, ovvero comunicati al Cliente con le modalità previste all'articolo 4 della Parte Generale.

3.3. Per ogni strumento finanziario ammesso alla marginazione, la Banca determina i margini di garanzia richiesti al Cliente per operare, distinti in margini richiesti per l'operatività allo scoperto intraday e margini per l'operatività allo scoperto overnight. Il Cliente accetta che i criteri di determinazione dei margini di garanzia assegnati a ciascuno strumento per l'operatività allo scoperto, sia essa intraday o overnight, siano resi noti dalla Banca per il tramite di apposite sezioni nell'ambito dei servizi online della Banca ovvero comunicati con le modalità di cui all'art. 4 della Parte Generale.

3.4. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca può ridurre il livello della leva sino ad 1 e richiedere quindi un margine fino al 100% sia per l'operatività allo scoperto intraday sia per l'operatività allo scoperto overnight, nel caso in cui le condizioni di mercato lo rendano necessario. Nella valutazione delle condizioni di mercato, la Banca tiene conto anche dei provvedimenti adottati dalle Autorità di vigilanza, dai Mercati, dagli Organismi di compensazione e garanzia. La Banca rende noto al cliente, mediante avvisi generalizzati sui servizi online della stessa Banca, il nuovo livello della leva, ove possibile in relazione alle predette condizioni di mercato, il giorno di Borsa aperta che precede la data di efficacia della modifica.

3.5. Nell'esecuzione di tutte le operazioni di acquisto allo scoperto, il Cliente assume l'obbligo di osservare entrambi i seguenti limiti quantitativi:

a) l'acquisto di strumenti finanziari allo scoperto non può mai essere superiore al minore importo tra:

- il saldo del proprio conto corrente presso la Banca moltiplicato per la leva finanziaria resa nota dalla Banca sui propri servizi online;
- la somma dell'importo affidato e del saldo del proprio conto corrente presso la Banca.

b) l'acquisto di strumenti finanziari allo scoperto è subordinato alla disponibilità presso la Banca dei margini di garanzia richiesti per le operazioni disposte.

3.6. L'esecuzione delle operazioni di acquisto allo scoperto avviene secondo la strategia di esecuzione adottata dalla Banca e descritta nell'informativa precontrattuale allegata al Conto Trading e al Contratto di Collocamento. La Banca comunica al Cliente qualsiasi modifica rilevante eventualmente apportata alle misure per l'esecuzione degli ordini e alla strategia di esecuzione adottata.

3.7. Successivamente all'apertura delle posizioni, la Banca, agli orari resi noti sul proprio sito internet ovvero comunicati con le modalità di cui all'art. 4 della Parte Generale modifica l'applicazione dei margini di garanzia, passando dalla l'applicazione dei margini per operatività intraday all'applicazione dei margini di garanzia per l'operatività overnight e viceversa. Il Cliente è tenuto a mantenere nel continuo in deposito presso la Banca i margini di garanzia richiesti per l'operatività intraday ed overnight (che sono comunicati dalla Banca attraverso i servizi online e sono differenziati per il servizio FIDEURAM Scalper Marginazione e per il servizio FIDEURAM SuperScalper Marginazione). In caso di insufficienza dei margini di garanzia richiesti dalla Banca per l'operatività nei diversi orari di negoziazione (intraday ed overnight) la Banca può procedere, di sua iniziativa, e senza obbligo di preventiva comunicazione, alla chiusura delle posizioni sul mercato ed all'utilizzo del riveniente per il rimborso del finanziamento concesso al Cliente. I versamenti della provvista e dei margini devono avvenire secondo le modalità prescritte dalla Banca e rese note al Cliente attraverso i servizi online ovvero comunicati con le modalità previste dall'articolo 4 della Parte Generale.

3.8. Il Cliente, in ogni caso, autorizza la Banca a comunicare mediante i servizi online della stessa Banca, ovvero nelle forme di cui all'art. 4 della Parte Generale, eventuali modifiche dei criteri di determinazione dei margini di garanzia, delle modalità di versamento della provvista e dei margini stessi. Lo stesso Cliente autorizza espressamente la Banca a prelevare dal proprio conto corrente le somme necessarie ad integrare i margini richiesti ove questi risultassero insufficienti.

3.9. Il Cliente abilitato all'effettuazione di operazioni di acquisto allo scoperto autorizza la Banca a vincolare tutti gli strumenti finanziari depositati nel proprio dossier titoli in essere presso la Banca, sino a concorrenza dell'importo finanziato dalla Banca.

3.10. Fermo restando il divieto di cui all'art. 23, comma 4 bis del TUF, il Cliente prende atto ed accetta che gli strumenti finanziari vincolati ai sensi del precedente comma 3.9. restano nella sua disponibilità (ovvero in quella della Banca nel caso in cui sia riconosciuta alla Banca medesima la facoltà di chiudere di sua iniziativa la posizione del Cliente), esclusivamente per la copertura dell'importo finanziato dalla Banca, ai sensi del successivo articolo 4, comma 4.2.

3.11. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca si riserva in ogni caso la facoltà di limitare l'operatività della marginazione per determinati strumenti finanziari, resi noti tempo per tempo attraverso i servizi online della Banca ovvero comunicati al Cliente nelle forme di cui all'articolo 4 della Parte Generale. Il Cliente prende atto ed accetta, altresì, che la Banca si riserva la facoltà di limitare la quantità massima detenibile di determinati strumenti finanziari, nei termini resi noti tempo per tempo attraverso i servizi online della Banca ovvero comunicati al Cliente nelle forme di cui all'articolo 4 della Parte Generale. In tali casi, il Cliente, oltre agli obblighi di cui ai precedenti commi, assume l'ulteriore obbligo di pareggiare le operazioni di acquisto di titoli eseguite allo scoperto con

operazioni di vendita eseguite nel corso della medesima giornata di borsa di esecuzione delle operazioni di acquisto, entro gli orari che la Banca provvede a pubblicare in apposita pagina dei propri servizi online.

3.12. In caso di mancato rispetto da parte del Cliente dei termini fissati al precedente comma 3.11, la Banca è espressamente autorizzata a provvedere di propria iniziativa alla copertura della posizione aperta, utilizzando gli strumenti finanziari vincolati ai sensi dei precedenti commi 3.9. e 3.10. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca provvederà alla copertura della posizione senza alcun preavviso.

3.13. Il Cliente, in riferimento al portafoglio titoli di sua proprietà già vincolato a garanzia del finanziamento concesso, si obbliga, su richiesta della Banca, a porre in essere tutte le attività necessarie per la costituzione in pegno, ai sensi e per gli effetti dell'art.2784 cod. civ., dell'indicato portafoglio titoli. La Banca si impegna a formulare la richiesta di costituzione in pegno del portafoglio titoli del Cliente secondo buona fede solo nei casi in cui la costituzione del pegno si renda opportuna, tenuto conto della specifica e contingente situazione del Cliente, per la legittima tutela delle ragioni di credito della Banca.

Art. 4 - Affidamento: Disposizioni Generali e Durata

4.1. La concessione dell'affidamento e la conseguente attivazione dell'operatività di cui precedenti articoli di questa Parte A sono subordinati al positivo esito della procedura di istruttoria della Banca.

4.2. Il Cliente potrà utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione entro i limiti del fido accordato e solo ed esclusivamente per il rimpimento, tramite la Banca, di operazioni di acquisto allo scoperto di strumenti finanziari nei limiti prescritti e potrà con successivi versamenti o mediante la liquidazione degli strumenti finanziari vincolati ai sensi del precedente art. 3, commi 3.9 e 3.10, ripristinare la sua disponibilità.

4.3. Il cliente si obbliga:

- a) a non compiere atti di utilizzo delle disponibilità accordategli per finalità diverse da quelle espressamente indicate nella presente Parte A;
- b) in conseguenza dell'impegno di cui al precedente art. 3, comma 3.5, a non utilizzare le disponibilità accordategli per importi superiori al minore tra:
 - il saldo del proprio conto corrente presso la Banca moltiplicato per la leva finanziaria resa nota dalla Banca attraverso i servizi online;
 - la somma dell'importo affidato e del saldo in essere sul proprio conto corrente;
- c) a mantenere, in conseguenza dell'impegno di cui al precedente art. 3, comma 3.5, in ogni momento l'ammontare dell'affidamento utilizzato entro i limiti di impegno che consentono il rispetto dei margini di garanzia richiesti;
- d) a non compiere atti di utilizzo oltre i limiti di importo espressamente previsti, senza l'espresso consenso della Banca;
- e) a rimborsare entro i termini e nei modi pattuiti gli importi eventualmente dovuti, comprensivi degli interessi maturati e di ogni altra spesa dovuta.

Art. 5 - Risoluzione e Recesso dell'Affidamento

5.1. In caso d'inadempimento, totale o parziale, da parte del Cliente affidato degli obblighi di cui al comma 4.3 del precedente articolo 4, la Banca ha la facoltà di dichiarare, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., risolte le pattuizioni contrattuali di cui alla presente Parte A e conseguentemente avrà il diritto di ottenere l'immediato rimborso del suo eventuale credito. La dichiarazione ex art. 1456 c.c. sarà effettuata con le modalità di cui all'articolo 4 della Parte Generale.

5.2. Il Cliente ha facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalle pattuizioni contrattuali di cui alla presente Parte A provvedendo all'immediato pagamento di tutto quanto da lui dovuto alla Banca.

5.3. La Banca ha facoltà di recedere dalle pattuizioni contrattuali di cui alla presente Parte A ovvero di ridurre l'importo dell'affidamento in qualsiasi momento, con un preavviso di 2 mesi e, nel caso di giusta causa, senza preavviso e con effetto immediato. Le parti convengono che l'inadempimento, totale o parziale, da parte del Cliente degli obblighi da lui assunti ai sensi del comma 4.3 del precedente articolo 4 o il prolungato inutilizzo delle disponibilità accordate costituiscono in ogni caso giusta causa di recesso da parte della Banca.

5.4. Nel caso di recesso della Banca, il Cliente è tenuto al pagamento di tutto quanto da lui dovuto alla Banca nel termine di 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

5.5. Il Cliente - in tutti i casi in cui i margini di garanzia di cui al precedente art. 3 scendano al di sotto della soglia stabilita nonché in tutte le ipotesi in cui il Cliente superi i limiti di affidamento di cui al medesimo art. 3, - prende atto ed accetta che la Banca è autorizzata a procedere, di propria iniziativa e senza alcun preavviso: (i) alla liquidazione dei titoli depositati nel dossier del Cliente in essere presso la Banca mediante vendita sul mercato; (ii) all'utilizzo del riveniente per il rimborso del finanziamento concesso al Cliente. Qualora per la restituzione del finanziamento non sia necessaria la liquidazione dell'intero Portafoglio Titoli del Cliente, la scelta dei titoli da liquidare verrà effettuata dalla Banca sulla base della propria discrezionalità. La Banca nell'esecuzione della vendita opererà con la diligenza del mandatario.

5.6. Nei casi di cui al precedente comma 5.5., salvi i casi in cui la Banca ritenga di dover procedere ai sensi di quanto previsto nei precedenti commi 5.1. e 5.3 per giusta causa, il Cliente avrà la facoltà, opportunamente integrando la propria disponibilità liquida e fermo restando il rispetto dei limiti previsti nel presente Contratto, di continuare ad utilizzare le somme messe a disposizione dalla Banca per il rimpimento di ulteriori operazioni di acquisto degli strumenti finanziari espressamente previsti nelle presenti pattuizioni contrattuali.

5.7. In caso di recesso, riduzione o risoluzione del rapporto di affidamento la Banca ne darà immediata comunicazione al Cliente con le modalità previste

dall'art. 4 della Parte Generale.

5.8. Il Cliente è tenuto ad eseguire autonomamente l'integrazione delle garanzie ovvero la riduzione degli importi utilizzati sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente forniti dalla Banca in via automatica attraverso i servizi online della Banca ed è tenuto ad eseguire tempestivamente i pagamenti necessari al fine di adeguare il proprio debito all'importo dell'apertura di credito conformemente a quanto pattuito, salva la facoltà di ripristinare la propria disponibilità.

5.9. Qualora la Banca decida di non avvalersi in determinate occasioni delle facoltà di cui ai precedenti commi 5.1. 5.3. e 5.5. di questo articolo, ciò non rappresenterà, in alcun caso, deroga agli obblighi assunti dal Cliente con l'accettazione delle presenti pattuizioni contrattuali né definitiva rinuncia della Banca di avvalersi nel futuro delle predette facoltà.

Art. 6 - Condizioni economiche dei finanziamenti

6.1. Sugli importi finanziati ed effettivamente impiegati dal Cliente per l'acquisto di titoli la Banca applicherà il tasso debitore annuo indicato nella sezione n. 2 dell'Allegato n. 1 che sarà addebitato al Cliente con la frequenza indicata nella predetta sezione n. 2 dell'Allegato n. 1.

6.2. Resta inteso e specificamente approvato dalle parti che la Banca non addebita interessi debitori nel caso di utilizzazione del finanziamento esclusivamente per operazioni di acquisto di titoli allo scoperto pareggiate con operazioni di vendita eseguite nel corso della medesima giornata di borsa di esecuzione delle operazioni di acquisto ovvero nell'ipotesi in cui il Cliente provveda alla restituzione delle somme impiegate nella stessa giornata di esecuzione dell'operazione di acquisto allo scoperto secondo i termini e le modalità previste.

6.3. Le condizioni economiche applicate dalla Banca rimangono, in ogni caso, entro le soglie di cui ai decreti ministeriali previsti dalla legge n. 108/1996.

6.4. Con periodicità almeno annuale la Banca fornisce al Cliente la comunicazione prevista dalla vigente normativa in merito allo svolgimento del rapporto di finanziamento. Il Cliente prende atto ed accetta espressamente che la comunicazione viene effettuata, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente medesimo, con la messa a disposizione nell'area riservata presente nei servizi online della Banca.

Art. 7 - Condizioni Economiche applicabili

7.1. Ai Clienti che aderiscono al Servizio FIDEURAM SuperScalper Marginazione, la Banca continuerà ad applicare il regime commissionale in uso per la propria operatività in strumenti finanziari.

7.2. In conformità alla normativa applicabile e quanto previsto dal Conto Trading e dal Contratto di Collocamento, la Banca, fornirà al Cliente le informazioni previste dal Regolamento Delegato UE n. 565/2017 in merito ai costi ed oneri connessi alla prestazione del servizio e agli strumenti finanziari o prodotti finanziari. Le informazioni sui costi e oneri sono presentate in forma aggregata e, su richiesta del cliente, in modo analitico.

Art. 8 - Operazioni con Passività Effettive o Potenziali

8.1. La Banca informa il cliente delle perdite tenendo conto degli strumenti finanziari negoziati anche a mezzo del presente Contratto. In particolare, per le operazioni che abbiano determinato passività effettive o potenziali superiori al costo iniziale delle medesime operazioni la Banca, informa il cliente delle perdite qualora il deprezzamento di ciascuna operazione sia pari, o superiore, al 10% del suddetto costo iniziale e successivamente ai multipli della suddetta percentuale.

8.2. Tale comunicazione verrà effettuata non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

PARTE B - FIDEURAM SUPERSCALPER SHORT SELLING E PRESTITO TITOLI

Art. 1 - Definizioni

1.1. In questa Parte B si intende per:

- "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- "Regolamento Consob": il Regolamento Consob in materia di intermediari di cui alla Delibera n. 20307 del 15.02.2018;
- "Short selling intraday": l'operatività del Cliente che prevede la conclusione tramite la Banca di operazioni di vendita di determinati titoli, pur non avvenendo al momento della conclusione dell'operazione di vendita, in tutto o in parte, la disponibilità nel deposito amministrato in essere presso la Banca, pareggiate con operazioni di acquisto concluse tramite la Banca nella medesima giornata di borsa in cui è stata effettuata l'operazione di vendita;
- "Short Selling overnight": l'operatività del Cliente che prevede la conclusione tramite la Banca di operazioni di vendita di determinati titoli, pur non avvenendo al momento della conclusione dell'operazione di vendita, in tutto o in parte, la disponibilità nel deposito amministrato in essere presso la Banca;
- "Chiusura della posizione short": la conclusione di contratti di acquisto dei titoli oggetto di short selling;
- "Regolamento delle operazioni di compravendita": la consegna/ritiro dei titoli e del relativo controvalore in denaro a seguito della esecuzione di operazioni di compravendita di titoli nei mercati regolamentati;
- "Mercati regolamentati": i mercati di cui all'art. 1, co. 1, lett. w-ter) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 nonché ogni altro mercato regolarmente funzionante per il quale siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento;
- "Mutuante": FIDEURAM;

- "Mutuatario": il Cliente;

- "Titoli": i titoli nominativi o al portatore, italiani ed esteri, inclusi in un'apposita lista e distinti nelle seguenti categorie: titoli che il Mutuante è disposto a dare in prestito per supportare l'operatività short selling overnight e titoli che il Mutuante è disposto a dare in prestito per supportare la sola operatività short selling intraday. La lista dei Titoli sarà aggiornata quotidianamente e sarà consultabile da parte dei Clienti su di una pagina dedicata dei servizi online della Banca. I titoli compresi in tali liste appartengono in ogni caso alle categorie di strumenti finanziari indicate nell'informativa pre-contrattuale allegata al Conto Trading e al Contratto di collocamento, nella parte recante le informazioni sulle caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari trattati dalla Banca;

- "Titoli Mutuati": i titoli passati nella disponibilità del Cliente per ciascuna operazione di mutuo e scelti tra i Titoli;

- "Collateral": garanzia in denaro vincolata a copertura dei Titoli prestati al Cliente;

- "Valore di Mercato": per i titoli azionari quotati nei mercati regolamentati che prevedono la pubblicazione di un prezzo ufficiale è rappresentato dal prezzo ufficiale; per i titoli azionari quotati in mercati regolamentati che non prevedono la pubblicazione di un prezzo di riferimento, è rappresentato dal prezzo di quotazione ottenibile da un information provider generalmente utilizzato dagli operatori del settore (a titolo esemplificativo Bloomberg, Reuters) individuato secondo buona fede dalla Banca.

Art. 2 - Dichiarazioni preliminari

2.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Parte B.

2.2. Il Cliente dà atto di essere a conoscenza del fatto che le regole di funzionamento dei mercati regolamentati prevedono che il regolamento delle operazioni di compravendita eseguite in tali mercati avviene dopo un numero di giorni predefinito dal giorno di esecuzione dell'operazione, con la conseguenza che l'esecuzione di operazioni di short selling per le quali il Cliente non provvede ad effettuare la chiusura nel corso della medesima giornata richiede l'acquisizione da parte del cliente di un finanziamento avente ad oggetto lo specifico strumento finanziario oggetto di short selling.

2.3. Il Cliente, tenuto conto delle predette modalità di regolamento delle operazioni eseguite nei mercati regolamentati, intende integrare i rapporti con la Banca in modo da consentire dalla Banca finanziamenti aventi ad oggetto titoli per poter effettuare operazioni di short selling.

2.4. Il Cliente dà atto di essere informato sui rischi impliciti nello short selling. In particolare, il Cliente dà atto che la Banca lo ha esplicitamente avvertito che la chiusura delle operazioni short può avvenire a condizioni particolarmente gravose esponendosi quindi al rischio di perdite di ammontare potenzialmente illimitato, sia quando esse abbiano ad oggetto strumenti finanziari a diffusione limitata, sia quando si determinino situazioni di instabilità dei mercati finanziari. Il Cliente dà altresì atto che la Banca lo ha esplicitamente avvertito che la chiusura delle operazioni short può divenire difficoltosa nel caso in cui si verificano carenze nel funzionamento dei sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni e/o dei sistemi elettronici di negoziazione, secondo quanto più diffusamente descritto nell'informativa pre-contrattuale allegata al Conto Trading e al Contratto di Collocamento.

2.5. Le parti si danno reciprocamente atto che il prestito titoli di cui agli articoli 4 e seg. costituisce, ai sensi dell'Allegato I, sez. B, n. 2 del TUF, servizio accessorio di concessione di finanziamento al Cliente per consentirgli di effettuare operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca.

Art. 3 - Operazioni di short selling

3.1. Salvo quanto previsto nei successivi commi 3.2. e 3.3., il Cliente prende atto ed accetta che le operazioni di short selling possono avere ad oggetto esclusivamente gli strumenti finanziari inclusi in un'apposita lista, aggiornata quotidianamente e consultabile attraverso i servizi online della Banca su un'apposita sezione dell'area clienti. Gli strumenti finanziari inclusi nella predetta lista sono distinti nelle seguenti categorie: titoli in relazione ai quali è consentito lo short selling overnight, con disponibilità del Mutuante a concederli in prestito; titoli in relazione ai quali è consentito esclusivamente lo short selling intraday.

3.2. Il Cliente si obbliga a limitare lo short selling esclusivamente ai titoli inclusi nella lista di cui al precedente comma 3.1.; per i titoli in relazione ai quali è consentito lo short selling intraday, il Cliente si impegna, inoltre, a chiudere le posizioni short entro e non oltre la chiusura della giornata di borsa di apertura della posizione short. Unicamente previa esplicita autorizzazione della Banca, al Cliente può essere consentito di mantenere una posizione ribassista overnight anche su titoli in relazione ai quali non è consentito lo short selling overnight ai sensi del precedente comma 3.1., autorizzazione che resta valida sino all'esercizio del diritto di recall da parte della Banca.

3.3. Al fine di garantire la stabilità ed il corretto funzionamento dei mercati, il Cliente prende, altresì, atto ed accetta che la Banca può porre limiti quantitativi alle operazioni di short selling intraday ed overnight aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari, nei termini resi noti tempo per tempo mediante avviso sui servizi online della Banca ovvero comunicati al Cliente con le modalità di cui all'art. 4 della Parte Generale.

Inoltre, la Banca, ove necessario in base alla situazione di mercato, può richiedere in ogni momento al Cliente con le modalità di cui all'art. 4 della Parte Generale, la chiusura delle posizioni short in essere anche quando queste abbiano ad oggetto i titoli in relazione ai quali è consentito lo short selling overnight. In tali casi, il Cliente si obbliga, in ogni caso, a chiudere di propria iniziativa le posizioni in essere entro la medesima giornata in cui riceve la comunicazione

ovvero entro la tempistica di volta in volta indicata dalla Banca.

3.4. Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 4, comma 4.5, nel caso di mancato rispetto da parte del Cliente del termine previsto per compiere la copertura della posizione short, la Banca è espressamente autorizzata a provvedere di propria iniziativa alla copertura della posizione short, utilizzando in tutto o in parte il Collateral costituito ai sensi del successivo art. 5. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca provvederà alla copertura della posizione senza alcun preavviso.

Art. 4 - Prestito Titoli

4.1. I finanziamenti aventi ad oggetto i titoli vengono concessi dalla Banca al Cliente esclusivamente per supportare operazioni di short selling eseguite tramite la Banca medesima.

4.2. Per i titoli in relazione ai quali è consentito lo short selling overnight, la Banca concede automaticamente al Cliente un finanziamento avente ad oggetto la corrispondente quantità di strumenti finanziari oggetto di short selling quando il Cliente non abbia provveduto alla chiusura della propria posizione short entro la stessa giornata di borsa.

4.3. Ogni singola operazione di mutuo si intende conclusa con il trasferimento dei Titoli Mutuati sul dossier titoli del Cliente.

4.4. Ciascuna operazione di mutuo si intende terminata quando il Cliente provvede all'acquisto sul mercato di titoli della stessa specie e quantità dei Titoli Mutuati. Qualunque acquisto di titoli del medesimo tipo dei Titoli Mutuati effettuato dal Cliente verrà considerato come inequivocabile manifestazione della volontà di quest'ultimo di chiudere, in tutto o in parte, l'operazione di mutuo in essere con il Mutuante.

4.5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4.2., 4.3. e 4.4. di questo articolo si applicano anche ai titoli in relazione ai quali è consentito lo short selling intraday nel caso in cui la Banca non si sia avvalsa della facoltà di chiudere di propria iniziativa la posizione short del Cliente. Resta inteso che la Banca può avvalersi della predetta facoltà di chiudere di propria iniziativa la posizione short e di terminare l'operazione di prestito in qualunque momento e che il mancato esercizio in determinate occasioni della predetta facoltà non rappresenta, in alcun caso, deroga agli obblighi assunti dal Cliente con l'accettazione delle presenti pattuizioni contrattuali, né definitiva rinuncia della Banca di avvalersi nel futuro della sua facoltà di chiudere di propria iniziativa la posizione short.

4.6. La disposizione di cui al precedente articolo 4.5. si applica anche nel caso in cui il Cliente abbia assunto posizioni short aventi ad oggetto titoli non inclusi nell'elenco di cui al precedente articolo 3, comma 3.1.

Art. 5 - Garanzia

5.1. Fermo restando il divieto di cui all'art. 23, comma 4 bis del TUF il Cliente prende atto ed accetta che a fronte di ogni operazione di prestito viene prestata una somma di denaro (di seguito "il Collateral") a garanzia dell'operazione di prestito. Il Collateral resta a disposizione del Cliente (ovvero della Banca nel caso in cui sia riconosciuta alla Banca medesima la facoltà di chiudere di sua iniziativa la posizione del Cliente) esclusivamente per la copertura della posizione short, vale a dire per l'acquisto degli strumenti finanziari oggetto del prestito. Resta inteso che il Collateral rappresentato da somme di denaro queste si intendono infruttifere per il Cliente.

5.2. Il Collateral viene determinato in modo tale che il suo controvalore risulti pari al controvalore della posizione short nel momento in cui viene assunta dal Cliente aumentato di una somma pari alla percentuale ("Margine") indicata di volta in volta dalla Banca attraverso i servizi online, in corrispondenza dei diversi livelli di leva assegnati ai gruppi di titoli applicata sul predetto controvalore della posizione short. Resta inteso che la Banca non concede al Cliente alcun affidamento al fine di versare il Collateral dovuto. Il Cliente, in ogni caso, autorizza fin da ora e pressappoco la Banca a comunicare eventuali modifiche dei criteri di determinazione dei margini mediante i servizi online della Banca.

5.3. In ogni caso, il Cliente si impegna a mantenere nel continuo in deposito presso la Banca il Collateral tempo per tempo richiesto ai sensi del precedente comma 5.2, pena la facoltà della Banca di chiudere di propria iniziativa la relazione di posizione short, utilizzando all'uopo il Collateral vincolato dal Cliente.

5.4. La Banca (Mutuante) provvederà a rendere disponibile il Collateral (residuo) al Cliente a chiusura del prestito e, pertanto, con la riconsegna da parte del Cliente al Mutuante dei titoli della stessa specie e quantità dei titoli prestati.

Art.6 - Effetti del prestito. Distribuzione dei proventi e diritti inerenti ai Titoli Prestati

6.1. Alla data di consegna, i Titoli Mutuati passeranno in proprietà al Cliente, ai sensi dell'articolo 1813 e seguenti del codice civile.

6.2. I diritti accessori e gli obblighi relativi ai Titoli Mutuati spettano, per l'intera durata del prestito, al Cliente.

6.3. Le somme corrispondenti agli eventuali proventi maturati sui Titoli Prestati saranno riconosciute dal Cliente al Mutuante secondo le modalità di cui alla sezione n. 2 dell'Allegato n. 2.

6.4. Il Cliente autorizza la Banca a prelevare le somme di cui al precedente comma 6.3 mediante addebiti effettuati su iniziativa della Banca medesima sul proprio conto corrente in essere presso la Banca.

Art. 7 - Remunerazione

7.1. Il Cliente riconoscerà al Mutuante una remunerazione di importo variabile calcolata sul controvalore iniziale dei Titoli Mutuati per la durata dell'operazione di mutuo su base 365, includendo il giorno di partenza dell'operazione ed escludendo il giorno di chiusura (il giorno di partenza dell'operazione di mutuo è rappresentato dalla giornata di Borsa aperta in cui ha luogo, in base

alle regole di funzionamento del mercato, il regolamento dell'operazione short eseguita dal cliente). Tale remunerazione sarà calcolata applicando un tasso consultabile giornalmente nell'area clienti dei servizi online della Banca.

7.2. Tale remunerazione sarà corrisposta dal Cliente ogni giorno mediante addebito del suo conto corrente in essere presso la Banca.

7.3. Resta fermo che le somme riconosciute ai sensi del precedente articolo 6, comma 6.3 non costituiscono remunerazione.

Art. 8 - Restituzione di Titoli Equivalenti

8.1. Il Cliente si impegna a restituire al Mutuante, a conclusione di ciascuna operazione di prestito, titoli della stessa specie e quantità dei Titoli Mutuati. Il Mutuante provvederà a rendere disponibile al Cliente il Collateral contestualmente alla restituzione di titoli della stessa specie e quantità dei Titoli Mutuati, ed esclusivamente in tal caso.

8.2. Le parti provvederanno alla restituzione di titoli della stessa specie e quantità dei Titoli Mutuati e del Collateral secondo le modalità tecnico - operative normalmente utilizzate per l'operatività su somme/titoli a trasferire.

Art. 9 - Risoluzione e Recesso

9.1. In caso d'inadempimento, totale o parziale, da parte del Cliente degli obblighi assunti nei precedenti articoli 3, 4 e 5 di questo accordo, la Banca ha la facoltà di dichiarare, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., risolte le pattuizioni contrattuali di cui alla presente Parte B. La dichiarazione ex art. 1456 c.c. sarà effettuata con le modalità di cui all'articolo 4 della Parte Generale.

9.2. Nel caso di risoluzione ai sensi del precedente comma 9.1., tutte le operazioni di prestito in essere si concluderanno automaticamente e il Cliente dovrà restituire, per ogni operazione, i titoli della stessa specie e quantità dei Titoli Mutuati mentre il Mutuante dovrà trasferire il Collateral. Tanto la riconsegna dei Titoli Mutuati che il trasferimento del Collateral dovranno avvenire entro il primo giorno di liquidazione successivo alla data di risoluzione, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimborso o del risarcimento degli eventuali danni.

9.3. Il Cliente ha facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalle pattuizioni contrattuali di cui alla presente Parte B. In tal caso, tutte le operazioni di prestito in essere si concluderanno automaticamente e il Cliente dovrà restituire, per ogni operazione, i titoli della stessa specie e quantità dei Titoli Mutuati mentre il Mutuante dovrà trasferire il Collateral. Tanto la riconsegna dei Titoli Mutuati che il trasferimento del Collateral dovranno avvenire entro il primo giorno di liquidazione successivo alla data di efficacia del recesso.

9.4. La Banca ha facoltà di recedere dalle pattuizioni contrattuali di cui alla presente Parte B, in qualsiasi momento, con un preavviso di 2 mesi e, nel caso di giusta causa, senza preavviso e con effetto immediato. Le parti convengono che l'inadempimento, totale o parziale, da parte del Cliente degli obblighi da lui assunti ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5 o il prolungato inutilizzo del servizio costituiscono in ogni caso giusta causa di recesso da parte della Banca.

9.5. Nel caso di recesso della Banca, si produrranno al momento dell'efficacia del recesso gli effetti di cui al precedente comma 9.3.

9.6. In tutti i casi in cui il Collateral scenda al di sotto della soglia stabilita ovvero il Cliente violi gli altri impegni contrattuali, il Cliente medesimo prende atto ed accetta che la Banca è autorizzata a procedere, di propria iniziativa e senza alcun preavviso: (i) alla chiusura della posizione short mediante acquisto sul mercato; (ii) all'utilizzo del Collateral per il regolamento dell'operazione di chiusura della posizione short.

9.7. Nel caso di cui al precedente comma 9.6., salvi i casi in cui la Banca ritenga di dover procedere ai sensi di quanto previsto nei precedenti commi 9.1. e 9.4 per giusta causa, il Cliente avrà la facoltà, opportunamente integrando il Collateral e fermo restando il rispetto dei limiti previsti nel presente Contratto, di continuare ad utilizzare il Servizio disciplinato in questa Parte B per l'esecuzione di operazioni di short selling.

9.8. In caso di recesso o risoluzione la Banca ne darà immediata comunicazione al Cliente con le modalità di cui all'articolo 4 della Parte Generale.

9.9. Il Cliente è tenuto ad eseguire autonomamente l'integrazione del Collateral sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente fornitigli dalla Banca in via automatica attraverso i servizi online senza che la Banca assuma alcun impegno di comunicazione al Cliente.

9.10. Qualora la Banca decida di non avvalersi in determinate occasioni delle facoltà di cui ai precedenti commi 9.1. 9.4. (nel caso di giusta causa) e 9.6. di questo articolo, ciò non rappresenterà, in alcun caso, deroga agli obblighi assunti dal Cliente con l'accettazione delle presenti pattuizioni contrattuali né definitiva rinuncia della Banca di avvalersi nel futuro delle predette facoltà.

Art. 10 - Operazioni con Passività effettive o potenziali

10.1. La Banca informa il cliente delle perdite tenendo conto degli strumenti finanziari negoziati anche a mezzo del presente Contratto. In particolare, per le operazioni che abbiano determinato passività effettive o potenziali superiori al costo iniziale delle medesime operazioni la Banca informa il cliente delle perdite qualora il deprezzamento di ciascuna operazione sia pari, o superiore, al 10% del suddetto costo iniziale e successivamente ai multipli della suddetta percentuale.

10.2. Tale comunicazione verrà effettuata non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.